

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

20° anno n. C 259

27 ottobre 1977

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

##### Interrogazioni scritte:

n. 43/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Regolamentazione comunitaria concernente le esportazioni di malto .....	1
n. 125/77 dell'on. Giraud alla Commissione Oggetto: Inquinamento derivante dall'iniezione di acqua salata nel sottosuolo .....	2
n. 127/77 dell'on. Dondelinger al Consiglio Oggetto: Relazioni CEE-Uruguay e diritti dell'uomo .....	3
n. 128/77 dell'on. Dondelinger al Consiglio Oggetto: Diritti fondamentali .....	4
n. 169/77 dell'on. Jens Maigaard al Consiglio Oggetto: Effetti giuridici delle dichiarazioni comuni .....	4
n. 197/77 dell'on. Martens alla Commissione Oggetto: Intervento per le carni bovine nel 1974 e nel 1976 (risposta complementare) .....	5
n. 257/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Vendite di acciaio europeo agli USA .....	8
n. 265/77 dell'on. Kai Nyborg al Consiglio Oggetto: Assunzione di interpreti danesi nelle istituzioni delle Comunità .....	8
n. 269/77 dell'on. Seefeld al Consiglio Oggetto: Sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture di trasporto .....	9
n. 273/77 degli onn. Adams e Albers alla Commissione Oggetto: Procedura antidumping contro il Giappone, per l'industria delle chiusure lampo .....	9
n. 289/77 dell'on. Dondelinger alla Commissione Oggetto: Prestito «Barre» e garanzia comunitaria .....	11

Sommario (seguito)

n. 298/77 dell'on. Jens Maigaard alla Commissione Oggetto: Aiuti ad Amnesty International .....	11
n. 299/77 dell'on. Geurtsen al Consiglio Oggetto: Data dell'elezione diretta del Parlamento europeo .....	12
n. 317/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Misure di protezione nel settore dei prodotti tessili .....	13
n. 318/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Prestiti della BEI alle piccole e medie imprese .....	13
n. 321/77 dell'on. Normanton alla Commissione Oggetto: Esportazioni d'acciaio della Comunità europea .....	17
n. 331/77 dell'on. Dondelinger al Consiglio Oggetto: Diritto di voto dei cittadini comunitari in occasione delle elezioni europee .....	17
n. 341/77 dell'on. Flämig alla Commissione Oggetto: Politica dell'energia nucleare degli Stati Uniti .....	18
n. 352/77 dell'on. Normanton alla Commissione Oggetto: Costi dell'energia elettrica .....	19
n. 355/77 dell'on. Carpentier al Consiglio Oggetto: Inchiesta su un funzionario .....	19
n. 373/77 dell'on. Schyns alla Commissione Oggetto: Tassa di circolazione applicabile alle persone che abitano in regioni di frontiera della Comunità europea .....	20
n. 381/77 dell'on. Martens alla Commissione Oggetto: Politica delle strutture agricole .....	21
n. 382/77 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Appoggio finanziario da parte della Commissione .....	21
n. 391/77 degli onn. De Koning e Laban alla Commissione Oggetto: Prezzi di riferimento per gli ortofrutticoli freschi .....	22
n. 393/77 dell'on. Guerlin alla Commissione Oggetto: Aiuti alle piccole e medie imprese .....	23
n. 394/77 dell'on. Guerlin alla Commissione Oggetto: Pillole abbronzanti .....	24
n. 401/77 dell'on. Dondelinger alla Commissione Oggetto: Scambi universitari .....	25
n. 407/77 dell'on. Van der Mei alla Commissione Oggetto: Aiuti concessi dagli Stati .....	26
n. 409/77 dell'on. Lagorce alla Commissione Oggetto: Politica dell'informazione .....	27
n. 411/77 dell'on. Baas alla Commissione Oggetto: Importazione di carta nella CEE .....	27
n. 415/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi .....	28
n. 421/77 dell'on. Klinker alla Commissione Oggetto: Sostituzione di sostanze chimiche derivate dal pretolio con sostanze chimiche di origine agricola .....	29

(segue in 3<sup>a</sup> pagina di copertina)

Sommario (seguito)

n. 430/77 dell'on. Adams alla Commissione	
Oggetto: Ripercussioni dell'ora legale .....	29
n. 432/77 dell'on. Osborn alla Commissione	
Oggetto: Finanziamento delle centrali nucleari .....	30
n. 433/77 dell'on. Osborn alla Commissione	
Oggetto: Investimenti futuri a favore di centrali per la produzione di elettricità .....	30
n. 434/77 dell'on. Osborn alla Commissione	
Oggetto: Investimenti — effettuati in passato — nelle centrali elettriche .....	31
n. 439/77 dell'on. van Aerssen alla Commissione	
Oggetto: Libera circolazione per gli architetti .....	32
n. 441/77 dell'on. van Aerssen alla Commissione	
Oggetto: «Euromercato» .....	32
n. 442/77 dell'on. van Aerssen alla Commissione	
Oggetto: Circuiti integrati .....	33
n. 451/77 dell'on. Flämig alla Commissione	
Oggetto: Controllo dell'Euratom .....	34
n. 456/77 dell'on. Price alla Commissione	
Oggetto: Programma di educazione ecologica .....	34
n. 459/77 dell'on. Normanton alla Commissione	
Oggetto: Spesa annua per le assicurazioni .....	35
n. 466/77 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Chiusura delle università italiane agli studenti stranieri .....	36

## I

*(Comunicazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 43/77

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

*(22 marzo 1977)*

*Oggetto:* Regolamentazione comunitaria concernente le esportazioni di malto

Il fatto che la Commissione abbia modificato nel 1976 il regime delle esportazioni di malto in senso difficilmente compatibile con gli usi commerciali nazionali, ha fatto sì che, per la campagna 1976/1977 tutte le esportazioni europee di malto siano crollate, evento questo che ha conseguenze drammatiche per i produttori di malto francesi e belgi, che esportano gli uni e gli altri sino al 70 % della loro produzione.

Se l'attuale regolamentazione imposta dalla Commissione per il 1976 non venisse modificata a tempo debito per la prossima campagna, si può prevedere che la quasi totalità delle aziende produttrici di malto francesi e belghe sparirebbero dal mercato a profitto dei produttori dei paesi terzi.

Stando così le cose, ha la Commissione l'intenzione di riformare, prima del prossimo aprile, la regolamentazione comunitaria concernente le esportazioni di malto?

**Risposta***(27 settembre 1977)*

La Commissione riconosce che durante la campagna di commercializzazione 1976/1977 gli esportatori comunitari di malto hanno incontrato delle difficoltà. Queste non devono però essere sopravvalutate: dal raffronto tra i titoli di esportazione rilasciati nel periodo luglio 1976 – febbraio 1977 (tenendo conto anche dei probabili annullamenti) e le esportazioni effettuate nel 1974/1975 emerge infatti un regresso del 20 % circa. Il raffronto con il 1975/1976 indica un calo molto maggiore, ma non bisogna dimenticare che in codesta annata il volume delle esportazioni era stato eccezionalmente alto.

Tra i vari Stati membri della Comunità i più vulnerabili in caso di mutamenti sul mercato delle esportazioni sono la Francia e il Belgio in quanto esportano verso paesi terzi circa il 50 % della loro produzione, ossia quantitativi pari complessivamente a circa il 70 % delle esportazioni co-

munitarie in questione. Tuttavia, la situazione per il 1976/1977, quale si desume dai titoli di esportazione, indica che la Francia, con un aumento approssimativo del 10 % rispetto al 1974/1975, è in una posizione ben più favorevole del Belgio, che ha registrato un calo di circa il 50 %.

Tra i motivi della diminuzione delle esportazioni comunitarie nel 1976/1977 figurano i seguenti:

- a) la contrazione della domanda da parte di taluni dei principali paesi importatori a causa del diminuito consumo di birra,
- b) la notevole consistenza delle scorte di malto, sia giacenti presso gli importatori sia in transito, in gran parte dovuta al volume eccezionalmente elevato delle esportazioni comunitarie nel 1975/1976.

- c) la qualità scadente del raccolto europeo 1976 dell'orzo da birra, che ha indotto taluni importatori a ricorrere ad altri fornitori o a ridurre al minimo gli acquisti di malto del raccolto suddetto attingendo abbondantemente alle scorte,
- d) la troppo cauta politica seguita nel periodo luglio - dicembre 1976 in materia di restituzioni all'esportazione, dovuta sia alla grande incertezza che allora regnava in merito al raccolto di orzo dell'Europa e dell'Australia, sia agli alti prezzi dell'orzo da birra nella Comunità e sul mercato mondiale.

I diversi fattori che hanno influito negativamente sulle esportazioni nel 1976/1977 hanno avuto nella maggior

parte dei casi l'effetto di ridurre le richieste di importazioni di malto e non hanno conseguentemente consentito agli operatori di paesi terzi di aumentare in misura considerevole le loro esportazioni, tranne forse qualche aumento registrato nelle esportazioni dall'Europa orientale.

La Commissione non condivide il parere che il regime di esportazione abbia potuto causare di per sé il calo delle esportazioni nel 1976/1977. Essa è solo disposta a prendere in considerazione talune modifiche che possono apparire necessarie sul piano commerciale, sempreché esse non ravvivino la tendenza ad una fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi. A questo riguardo la Commissione ha già preso contatti con i rappresentanti dell'industria e si propone di dibattere ulteriormente la questione con esperti nazionali.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 125/77

dell'on. Giraud

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1977)

**Oggetto:** Inquinamento derivante dall'iniezione di acqua salata nel sottosuolo

1. Come può la Commissione, avendo risposto all'interrogazione n. 896/76 <sup>(1)</sup> che essa non è stata informata né consultata sull'intenzione di iniettare 10 milioni di m<sup>3</sup> d'acqua salata nel sottosuolo della regione di Toul, affermare nel terzo capoverso della sua risposta che non vi è pericolo di inquinamento?

Bisogna allora desumere da questa contraddizione che essa è in possesso di informazioni confidenziali che si rifiuta di comunicare?

2. Per quali motivi, in seguito all'interrogazione n. 896/76, omette essa di smentire o di confermare le risposte fornite all'interrogazione n. 191/74 <sup>(2)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 4. 4. 1977, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. C 97 del 16. 8. 1974, pag. 24 e GU n. C 3 del 7. 1. 1975, pag. 2.

3. È disposta la Commissione, nell'ambito del suo programma di lotta contro gli inquinamenti, a prendere all'occorrenza contatti con il laboratorio di geologia applicata dell'università di Nancy I il quale, a quanto pare, sostiene posizioni accuratamente documentate in merito a queste iniezioni di acque di scarico?

In caso negativo, prevede essa di raccomandare alle autorità francesi di prendere contatto con questo laboratorio?

4. Crede la Commissione di prendere tutte le misure per eliminare le contraddizioni che possono sorgere fra i diversi elementi delle risposte da essa fornite alle interrogazioni parlamentari? In caso positivo in qual modo?

### Risposta

(23 settembre 1977)

1. La Commissione non condivide il parere dell'on. parlamentare, secondo il quale la sua risposta all'interrogazione scritta n. 896/76 presenta delle contraddizioni. Essa conferma di non essere stata né informata, né consultata sull'intenzione di taluni industriali di iniettare i sottoprodotti della loro industria nel sottosuolo della regione di Toul. Dato che la Commissione non partecipa ai lavori della commissione della Mosella, un progetto del genere non avrebbe comunque dovuto esserle trasmesso.

Quando la Commissione dichiara di non avere ragioni di pensare che tali iniezioni presenteranno un pericolo d'inquinamento per le falde acquifere della regione in oggetto, essa si basa su talune disposizioni della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri, firmata a Bonn il 3 dicembre scorso dai ministri per l'ambiente degli Stati membri rivieraschi interessati, disposizioni che prevedono il controllo delle operazioni di iniezione.

La convenzione si prefigge di diminuire il tenore salino delle acque del Reno, assicurando al tempo stesso la tutela e la sorveglianza delle falde acquifere della regione in cui saranno effettuate le iniezioni. Non è infatti consueto, nel diritto internazionale relativo alla tutela dell'ambiente, sancire il trasferimento dell'inquinamento.

La Commissione non dispone infine, a tale riguardo, d'informazioni riservate che rifiuterebbe di comunicare al Parlamento europeo.

2. Quanto ai problemi d'inquinamento, la Commissione non ha nulla da aggiungere alle sue risposte alle interrogazioni n. 191/74 e n. 896/76 dell'on. parlamentare.

3. Per l'esecuzione dei compiti previsti nel programma delle Comunità europee in materia ambientale, la Commissione è disposta a prendere contatto con tutti gli esperti o i laboratori degli Stati membri che possano farla usufruire della loro esperienza.

La Commissione non ritiene che vi sia contraddizione tra le varie risposte date all'on. parlamentare.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 127/77

dell'on. Dondelinger

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1977)

**Oggetto:** Relazioni CEE-Uruguay e diritti dell'uomo

In occasione del voto di condanna della giunta cilena, espresso dall'ONU il 9 marzo 1977, soltanto l'Uruguay ha osato votare contro la risoluzione che è stata approvata dagli Stati Uniti stessi.

Orbene, attualmente l'Uruguay è il paese dell'America del sud nel quale i diritti dell'uomo vengono calpestati nella maniera più scandalosa.

Questi fatti avvengono in un momento in cui anche la Comunità risente il bisogno di affermare il proprio attaccamento ai diritti fondamentali della persona umana mediante una dichiarazione solenne che sarà prossimamente firmata a Bruxelles dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo.

1. Non ritiene il Consiglio che tutti questi fatti siano sufficienti perché la Comunità tragga le conseguenze logiche della sua politica internazionale di protezione dei diritti dell'uomo invitando gli Stati membri a rompere simultaneamente le loro relazioni diplomatiche con l'Uruguay?

2. In caso contrario, non ritiene il Consiglio suo dovere invitare l'ambasciatore dell'Uruguay presso le Comunità a ritornare nel proprio paese e restarvi fintanto che i diritti dell'uomo saranno così apertamente calpestati?

3. Quale atteggiamento chiederà il Consiglio agli Stati membri di adottare presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU quando il problema dell'Uruguay sarà posto all'ordine del giorno?

#### Risposta <sup>(1)</sup>

(23 settembre 1977)

2. Il quesito posto dall'on. parlamentare non ha costituito l'oggetto di un esame del Consiglio.

<sup>(1)</sup> La risposta agli altri due punti dell'interrogazione viene data dai ministri per gli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nel quadro della cooperazione politica.

**Risposta**

dei ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità, riuniti nel quadro della cooperazione politica, ai punti 1 e 3 dell'interrogazione scritta n. 127/77 dell'on.

**Willy Dondelinger**  
(23 settembre 1977)

1. I Nove deplorano le violazioni dei diritti dell'uomo ogniqualvolta ed ovunque esse si verificano. I rappresentanti dei Nove a Montevideo hanno, lo scorso anno, espresso al governo dell'Uruguay le loro preoccupazioni quanto ai diritti dell'uomo in tale paese. I nove seguono tuttora attentamente l'evolversi della situazione: non ritengono tuttavia che la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Uruguay possa contribuire al miglioramento della situazione.

3. La prossima riunione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo avrà luogo nella primavera del 1978. Dei Nove, gli Stati che sono membri della Commissione esamineranno la loro posizione sui singoli punti in una data anteriore alla riunione.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 128/77**

dell'on. Dondelinger  
al Consiglio delle Comunità europee  
(19 aprile 1977)

*Oggetto:* Diritti fondamentali

Quale importanza giuridica attribuisce la Commissione alla dichiarazione concernente i diritti fondamentali nella Comunità che è stata firmata dal Consiglio dei ministri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo?

**Risposta**

(23 settembre 1977)

Le dichiarazioni comuni costituiscono impegni di carattere politico. Spetterebbe in ultima istanza alla Corte di giustizia valutarne la portata giuridica.

Nell'adottare, insieme con la Commissione e con l'istituzione cui appartiene l'on. parlamentare, la dichiarazione cui questi accenna, il Consiglio ritiene di aver assunto, per quanto lo riguarda, l'impegno politico di continuare a rispettare, nell'esercizio delle sue competenze, i diritti fondamentali.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 169/77**

dell'on. Jens Maigaard  
al Consiglio delle Comunità europee  
(27 aprile 1977)

*Oggetto:* Effetti giuridici delle dichiarazioni comuni

Quali effetti giuridici il Consiglio attribuisce alle cosiddette dichiarazioni comuni, come ad esempio la dichiarazione comune del 4/3-1975 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo riguardante una procedura di concertazione per gli atti comunitari aventi implicazioni finanziarie?

**Risposta***(23 settembre 1977)*

Le dichiarazioni comuni cui fa riferimento l'on. parlamentare costituiscono impegni di carattere politico. Spetterebbe in ultima istanza alla Corte di giustizia valutarne la portata giuridica.

Per quanto riguarda più particolarmente la dichiarazione comune che istituisce la procedura di concertazione, il Consiglio ritiene che con tale dichiarazione le tre istituzioni firmatarie si siano impegnate ad applicare la procedura appena sussisteranno tutte le relative condizioni di applicazione, e secondo le modalità ivi indicate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 197/77 (1)****dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(6 maggio 1977)*

*Oggetto:* Intervento per le carni bovine nel 1974 e nel 1976

Si chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali quantitativi di carni bovine, di carcasse e di carni disossate, sono stati consegnati agli organismi d'intervento dei singoli Stati membri nel 1974 e nel 1976?

Quale è stata l'incidenza dei programmi di ammasso privato sul totale di tali quantitativi?

2. Quali sono stati gli importi delle somme pagate per l'acquisto di tali quantitativi?

3. Quali importi sono stati assegnati per il magazzino e, eventualmente, per la preparazione di prodotti conservabili?

4. A quanto ammontavano le scorte iniziali al 1° gennaio 1974 ed al 1° gennaio 1976 e le scorte finali al 31 dicembre 1974 ed al 31 dicembre 1976?

5. Quali quantitativi sono stati smerciati

a) all'interno della Comunità, a prezzi quasi d'acquisto e a prezzi ridotti?

b) al di fuori della Comunità, a prezzi d'acquisto e a prezzi ridotti?

6. Quale è stato il divario, calcolate le eventuali scorte iniziali e finali, tra le somme pagate per l'acquisto, il magazzino e la trasformazione, e i corrispondenti ricavi?

7. Qual è l'istanza incaricata della gestione delle scorte, cosa comporta il relativo incarico e quali sono la consistenza numerica e la qualificazione del personale impiegato?

È fondata l'asserzione secondo cui detta gestione tende più a garantire l'approvvigionamento che a tenere sotto controllo i costi della politica d'intervento?

(1) Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 13 giugno 1977 (GU n. C 200 del 22. 8. 1977, pag. 33).

**Risposta complementare***(28 settembre 1977)*

A completamento della sua risposta del 13 giugno 1977, la Commissione è ora in grado di comunicare all'on. parlamentare i risultati delle sue ricerche.

1. I quantitativi di carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento nel 1974/1976 sono (i dati che seguono sono stati forniti dal FEAOG (sezione garanzia) sulla scorta di dichiarazioni non approvate dagli Stati membri):

Stato membro	Anno	Acquisti di carni bovine	di cui destinate al disossamento	di cui destinate alla preparazione di prodotti conservabili
B	1974	10 846 t	3 469 t	—
	1976	4 773 t	—	—
DK	1974	42 169 t	25 034 t	12 613 t
	1976	45 834 t	41 754 t	—
D	1974	106 456 t	7 341 t	57 546 t
	1976	102 596 t	13 383 t	—
F	1974	172 776 t	7 750 t	6 980 t
	1976	86 365 t	—	—
IRL	1974	121 921 t	66 371 t	2 012 t
	1976	71 009 t	40 025 t	—
I	1974	22 023 t	—	—
	1976	21 346 t	—	—
L	1974	—	—	—
	1976	38 t	—	—
NL	1974	9 253 t	2 t	—
	1976	16 777 t	—	—
UK	1974	179 t	—	—
	1976	15 536 t	—	—
CEE	1974	485 623 t	109 367 t	79 151 t
	1976	364 274 t	95 162 t	—

Quantitativi di carni bovine vincolate con contratto di ammasso privato:

contratti tra il 1° 2. 1974 e il 31. 8. 1974 (R. (CEE) n. 276/74, 878/74 e 1824/74):	22 045 t;
contratti tra il 31. 10. 1974 e il 27. 3. 1975 (R. (CEE) n. 2778/74):	63 915 t;
contratti tra il 21. 5. 1976 e il 17. 6. 1976 (R. (CEE) n. 1204/76):	12 920 t;
contratti tra il 25. 6. 1976 e il 4. 10. 1976 (R. (CEE) n. 1500/76):	145 400 t.

2. I suddetti quantitativi sono stati acquistati ai seguenti prezzi:

Stato membro	1974 milioni di UC	1976 milioni di UC
B	17,844	8,505
DK	67,170	92,002
D	161,235	205,662
F	269,094	176,175
IRL	177,343	167,116
I	55,639	71,836
L	—	0,073
NL	14,693	30,516
UK	0,245	34,815
CEE	763,263	786,701

3. Per le spese di magazzinaggio, di disossamento della carne e di preparazione dei prodotti conservabili sono stati concessi i seguenti importi:

	1974 milioni di UC	1976 milioni di UC
a) spese di magazzinaggio (entrata in magazzino, congelamento, permanenza in deposito, uscita dal magazzino e finanziamento)	54,628	102,029
b) spese di disossamento	23,716	14,939
c) spese per la preparazione di prodotti conservabili	38,791	—
Oneri totali CEE	117,135	116,968

4. Situazione delle scorte:

	1° 1. 1974	31. 12. 1974	1° 1. 1976	31. 12. 1976
B	—	7 226 t	10 971 t	2 456 t
DK	—	27 665 t	29 720 t	48 350 t
D	19 800 t	74 878 t	68 300 t	110 323 t
F	513 t	86 827 t	42 940 t	53 247 t
IRL	2 336 t	71 944 t	75 875 t	44 312 t
I	—	21 990 t	34 216 t	23 831 t
L	—	—	—	37 t
NL	—	4 101 t	85 t	15 693 t
UK	—	—	1 123 t	5 862 t
CEE	22 649 t	294 631 t	263 230 t	304 111 t

5. Dei quantitativi smerciati, il 40 % è andato ai mercati interni e il 60 % all'esportazione. Per tutti i quantitativi venduti, il prezzo di vendita è stato quello d'acquisto.

6. Le perdite nette per le operazioni d'intervento pubblico sono state:

nel 1974 239,849 milioni UC;

nel 1976 263,532 milioni UC.

7. La gestione delle scorte è affidata agli organismi d'intervento degli Stati membri. Si tratta dei seguenti organismi:

B — OBEA, Bruxelles;

DK — EF-Direktoratet, København;

D — BALM, Frankfurt;

F — ONIBEV, Paris;

IRL — DAF, Dublin;

I — AIMA, Roma;

L — Ministère de l'agriculture, Luxembourg;

NL — Voedselvoorzienings In-  
en Verkoopbureau, Hoensbroek;

UK — IBAP, Reading.

I suddetti organismi sono responsabili, secondo la regolamentazione comunitaria, dell'acquisto, del magazzinaggio e dello smercio dei prodotti acquistati. Trattandosi di organismi degli Stati membri, la Commissione non può rispondere a proposito del numero del personale occupato e delle loro qualifiche.

Il sistema d'intervento nel settore delle carni bovine si prefigge di raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del trattato, e in particolare d'assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola, di preservare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire prezzi al consumo ragionevoli.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 257/77**

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1977)

**Oggetto:** Vendite di acciaio europeo agli USA

Ha esaminato la Commissione le conseguenze che l'embargo messo dal governo americano nei confronti delle importazioni di cromo della Rhodesia avrebbe sulle vendite di acciai europei agli Stati Uniti?

**Risposta**

(21 settembre 1977)

1. L'embargo statunitense sulle importazioni di cromo dalla Rhodesia è entrato in vigore il 18 marzo 1977. La Commissione appoggia in sede di principio questa decisione degli Stati Uniti, e si compiace del fatto che essi abbiano seguito l'esempio della Comunità e della maggior parte degli altri paesi del mondo applicando delle sanzioni contro la Rhodesia a norma della risoluzione delle Nazioni Unite n. 253 del 1968.

2. Dopo il 18 marzo, le esportazioni di taluni prodotti di acciaio provenienti dalla Comunità e da altri paesi sono state temporaneamente trattenute nei porti degli Stati

Uniti. La Commissione ha allora stipulato con l'amministrazione americana degli accordi transitori che hanno consentito di procedere allo sdoganamento di tali prodotti. Gli accordi suddetti sono scaduti il 18 luglio. Nel frattempo, la Commissione ha concluso con il governo USA i negoziati concernenti l'applicazione a lungo termine dell'embargo statunitense sul cromo rodesiano successivamente al 18 luglio. A norma degli accordi stipulati, le procedure americane sono state modificate affinché risultassero compatibili con la legislazione e le prassi in vigore negli Stati membri. Non si prevede alcun ulteriore ostacolo per le esportazioni della CEE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 265/77**

dell'on. Kai Nyborg

al Consiglio delle Comunità europee

(10 giugno 1977)

**Oggetto:** Assunzione di interpreti danesi nelle istituzioni delle Comunità

Il Consiglio è cosciente del fatto che nell'ambito delle istituzioni comunitarie l'applicazione di procedure poco felici impedisce la riassunzione di interpreti danesi competenti in un momento in cui vi è grande mancanza di tali interpreti, come lo sottolinea il fatto che la Commissione cerca di organizzare corsi rapidi per interpreti danesi in Danimarca, e intende il Consiglio invitare la Commissione a modificare le sue norme procedurali onde assicurare la migliore interpretazione possibile?

**Risposta**

(23 settembre 1977)

Il Consiglio non assume interpreti ma utilizza quelli messi a sua disposizione dalla Commissione rimborsando le spese da essa sostenute.

Il Consiglio non è al corrente dell'esistenza di una procedura che impedisca la riassunzione di interpreti danesi competenti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 269/77****dell'on. Seefeld****al Consiglio delle Comunità europee***(10 giugno 1977)*

**Oggetto:** Sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture di trasporto

Per quando si può attendere l'approvazione della proposta della Commissione delle Comunità europee di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture di trasporto?

Quali difficoltà hanno finora impedito l'approvazione del Consiglio?

**Risposta***(23 settembre 1977)*

La proposta della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio per l'instaurazione di un sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture di trasporto è stata presentata al Consiglio in data 24 marzo 1971.

Nella 178<sup>a</sup> sessione del 3 dicembre 1971, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a procedere a studi sulle possibili conseguenze delle misure, che saranno adottate gradualmente in materia, sulla situazione dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

La Commissione ha presentato varie relazioni sugli studi effettuati al riguardo; nell'ultima, nel mese di ottobre

1975, essa costata che tali studi non sono ancora conclusi. Per questo motivo, il Consiglio ha deciso, nella 374<sup>a</sup> sessione del 10/11 dicembre 1975, che l'adozione della prima direttiva relativa all'adeguamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali costituirebbe un primo passo concreto in questo settore.

Da ora in poi gli organi del Consiglio concentreranno i loro lavori su quest'ultimo problema. Una volta adottata la summenzionata direttiva, il Consiglio intende ritornare sulla proposta della Commissione relativa alla tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 273/77****degli onn. Adams e Albers****alla Commissione delle Comunità europee***(14 giugno 1977)*

**Oggetto:** Procedura antidumping contro il Giappone, per l'industria delle chiusure lampo

La risposta all'interrogazione scritta n. 759/76 <sup>(1)</sup> degli onn. Albers, Amadei, Dunwoody, Gerlach e Guerlin appare insoddisfacente ed inesatta, tanto più che dalla risposta risulta chiaramente non attendibile la conferma della Commissione del 17 novembre 1976, data dal Commissa-

rio Gundelach davanti al Parlamento europeo a Lussemburgo <sup>(2)</sup>, in base alla quale – come risulta dall'interrogazione orale dell'on. Gerlach – sarebbe in corso attualmente una procedura antidumping anche per l'industria delle chiusure lampo. Inoltre la Commissione ha evidentemente scambiato l'aumento delle importazioni menzionato nell'interrogazione, con la quota di mercato conquistata dal Giappone. Inesatta è pure l'affermazione della

<sup>(1)</sup> GU n. C 94 del 18. 4. 1977, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 209 (novembre 1976), pag. 107.

Commissione, secondo cui la società Yoshida costituisce la sola concorrenza esterna nella CEE. È vero piuttosto che l'impresa statunitense Textron Talon avrebbe acquistato anni fa le ditte Aero della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, nonché la RiRi del Lussemburgo, della Repubblica federale di Germania, della Svizzera e dell'Italia, che si trovavano sotto la pressione giapponese, dotando dette società produttrici di chiusure lampo di capitale e di know-how americani per dar loro la possibilità di affrontare la concorrenza.

In particolare, tuttavia, nella sua risposta la Commissione non fa alcun cenno alla parte dell'interrogazione che si riferisce alla soppressione di posti di lavoro in Europa dovuta alle importazioni giapponesi.

Chiediamo pertanto che venga data risposta alle seguenti domande integrative:

1. In quale misura la concorrenza europea esercitata dal canto suo una pressione sul mercato giapponese, e questa pressione sul mercato giapponese costituisce un fattore altrettanto importante quanto la pressione esercitata dal Giappone sul mercato europeo?
2. La Commissione, nel valutare la situazione complessiva nel contesto generale degli impegni internazionali della Comunità, ivi compresi i problemi particolari di uno o dell'altro settore industriale, prende in considerazione anche la situazione in cui viene a trovarsi l'esportatore europeo che opera sul mercato giapponese?
3. In generale, il mercato giapponese è altrettanto aperto all'importazione dall'Europa di chiusure lampo e di altre categorie di merci, quanto il mercato europeo alle importazioni provenienti dal Giappone?
4. Qual è il volume, in termini comparativi, delle esportazioni europee di chiusure lampo verso il Giappone, e la Commissione è al corrente degli ostacoli che vengono frapposti dal Giappone alle importazioni europee, e con quali metodi la società giapponese YKK ostacola le importazioni europee in Giappone?
5. Quali misure concrete intende prendere la Commissione, oltre alla mera osservazione dell'andamento delle importazioni, per porre un freno all'ulteriore soppressione di posti di lavoro nella CEE a causa della YKK/Giappone?

#### Risposta

(24 settembre 1977)

A. La Commissione precisa che una procedura antidumping per le chiusure lampo prodotte dalla ditta giapponese YKK è stata avviata il 30 giugno 1973. Nel corso di questa procedura, la YKK ha assunto alcuni impegni circa la sua futura politica di esportazione nella Comunità, che stabiliscono un sensibile aumento dei prezzi. La procedura antidumping è stata pertanto chiusa il 1° giugno 1974.

Sul piano generale la Commissione rileva inoltre che talune percentuali di incremento delle importazioni non hanno un significato assoluto in materia di politica commerciale e che è opportuno esaminare anche la quota relativa di mercato che le importazioni detengono.

Essa osserva ancora che, se è vero che imprese europee in questo settore hanno giudicato necessario unirsi a una società americana, questa circostanza non contraddice il fatto che le importazioni dal Giappone rappresentano la principale concorrenza di origine esterna nella Comunità.

B. 1. Le esportazioni di chiusure lampo comunitarie in Giappone sono irrilevanti. Questo fenomeno non è dovuto a restrizioni quantitative, giacché le importazioni di questi prodotti sono liberalizzate in Giappone. Il dazio sulle importazioni in vigore è del 6 %, mentre

la Comunità applica il tasso dell'11,5 % (sottovoce 98.02 A) e del 14 % (sottovoce 98.02 B).

2-4. Occorre osservare che complessivamente il numero di restrizioni mantenute dal Giappone è sensibilmente inferiore al numero di prodotti giapponesi soggetti a contingentamento nella Comunità.

Nondimeno alcune esportazioni comunitarie in Giappone incontrano ostacoli di natura amministrativa che permangono in quel paese. Per ovviare a questa situazione è stato deciso, durante le consultazioni bilaterali CEE/Giappone del giugno 1976, di procedere ad un esame sistematico dei settori in cui le esportazioni della Comunità in Giappone incontrano ancora ostacoli amministrativi, al fine di migliorare l'accesso al mercato giapponese per l'esportatore europeo rimuovendo detti ostacoli. Iniziative del genere sono attualmente avviate in vari settori (si veda anche la risposta all'interrogazione scritta n. 316/77 dell'on. Cousté) <sup>(1)</sup>.

5. Il controllo delle importazioni di chiusure lampo dal Giappone è appena stato prorogato sino al 31 dicembre 1978 con regolamento (CEE) n. 1268/77 <sup>(2)</sup>. Qualunque decisione in merito ad eventuali azioni ulteriori si baserà sui risultati di questo controllo.

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 del 7. 9. 1977, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 147 del 15. 6. 1977, pag. 16.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 289/77**

**dell'on. Dondelinger**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
(15 giugno 1977)

**Oggetto:** Prestito «Barre» e garanzia comunitaria

La Commissione trova normale che, per garantirne il successo, si sia indicizzato il prestito «Barre» di 8 miliardi di FF nei confronti delle monete forti europee, tenuto conto del fatto che tale prestito è stato pure accompagnato da vantaggi fiscali che sono in diretta contraddizione con il programma d'azione fiscale della Commissione, in quanto rafforzano le disuguaglianze sociali esistenti in Francia?

**Risposta**

(26 settembre 1977)

1. Il prestito di Stato francese 1977 all'8,80% beneficia di una garanzia di cambio che è in rapporto all'evoluzione del valore in franchi francesi dell'unità di conto europea. La Commissione non ravvisa sicuramente alcun inconveniente nel fatto che l'unità di conto europea venga utilizzata per titoli di prestito e si rallegra, al contrario, dello sviluppo in tal modo dato all'uso dell'unità di conto europea.

2. L'unità di conto europea è definita da un insieme di importi fissi di monete dei nove Stati membri, secondo una ponderazione iniziale corrispondente al peso delle economie degli Stati membri nella Comunità. Il valore dell'unità di conto europea, calcolato quotidianamente mediante valutazione delle sue componenti ai tassi di

cambio del mercato <sup>(1)</sup>, varia perciò in concomitanza con la variazione ponderata del corso di tutte le monete della Comunità. Il valore di questa unità di conto non è dominato quindi da una moneta particolare di uno Stato membro, ma è basato su una media comunitaria.

3. I vantaggi fiscali che «il prestito Barre» comporta riguardano soltanto l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Il programma di azione fiscale della Commissione non prevede misure di armonizzazione in questo settore, per lo meno in un prossimo avvenire: pertanto, non esiste contraddizione fra tale programma di azione fiscale e i predetti vantaggi fiscali.

(<sup>1</sup>) — Comunicazione della Commissione sul metodo di calcolo del valore dell'unità di conto europea (GU n. C 21 del 30. 1. 1976, pag. 4).

— Comunicazione della Commissione sulla scelta dei mercati dei cambi utilizzati per calcolare il valore dell'unità di conto europea (GU n. C 107 del 3. 5. 1977, pag. 3).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 298/77**

**dell'on. Jens Maigaard**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
(17 giugno 1977)

**Oggetto:** Aiuti ad Amnesty International

1. La Comunità concede nel 1977 aiuti finanziari all'organizzazione Amnesty International?

2. Quale sovvenzione è prevista per il 1978?

3. Dà la Comunità altri contributi (non finanziari) per promuovere il lavoro dell'Amnesty International?

4. In qual modo intende inoltre la Commissione tradurre in atto quanto ha detto il vicepresidente Haferkamp al Parlamento europeo l'11 maggio 1977 <sup>(1)</sup>:

«Ritengo che l'opera di queste organizzazioni, che non sono governative, meritino tutto il nostro appoggio e che la Comunità dovrebbe esaminare se possono essere stanziati da parte nostra anche i mezzi materiali onde dare a queste organizzazioni una più ampia base e maggiori possibilità di azione?»

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 217 (maggio 1977), pag. 168.

#### Risposta

(24 settembre 1977)

La Commissione ribadisce il proprio appoggio alle attività di organizzazioni come Amnesty International, istituzioni non governative che perseguono scopi umanitari.

Per quanto riguarda l'aiuto finanziario, l'on. parlamentare saprà che è costume di Amnesty International rifiutare qualsiasi contributo per il suo normale bilancio operativo. Tuttavia, la Commissione è disposta ad esaminare le eventuali richieste di aiuti finanziari che questa organizzazione gli presentasse per operazioni specifiche (per esempio seminari) da concordare tra le due parti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 299/77

dell'on. Geurtsen

al Consiglio delle Comunità europee

(15 giugno 1977)

*Oggetto:* Data dell'elezione diretta del Parlamento europeo

Può il Consiglio comunicare quando si prenderà una decisione definitiva, quanto alla data delle elezioni dirette del Parlamento europeo?

Dati i termini legali e il tempo necessario per i preparativi concreti, può essa indicare una data limite entro la quale tale decisione dovrà essere presa in uno Stato membro, per consentire che le elezioni si svolgano entro il termine stabilito, cioè il 30 giugno 1978 al più tardi?

#### Risposta

(23 settembre 1977)

Il Consiglio non può per il momento indicare la data alla quale fisserà, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 10 della decisione del 20 settembre 1976 <sup>(1)</sup>, il periodo in cui avrà luogo la prima elezione.

Soltanto dopo l'adozione di tutte le legislazioni relative alla procedura elettorale sarà possibile conoscere tutti i termini legali da rispettare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 278 dell'8. 10. 1976, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 317/77****dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(17 giugno 1977)*

*Oggetto:* Misure di protezione nel settore dei prodotti tessili

Facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 115 del trattato di Roma, l'interrogante desidererebbe sapere se, a decorrere dall'entrata in vigore di tale trattato e soprattutto in questi ultimi tempi, la Commissione abbia autorizzato un certo numero di Stati membri – e quali in particolare – a prendere misure di protezione, principalmente nel settore dei prodotti tessili, giustificate da deviazioni di traffico che comportano difficoltà economiche.

**Risposta***(23 settembre 1977)*

Dopo l'entrata in vigore del trattato CEE, alla Commissione è stato presentato un certo numero di domande degli Stati membri volte ad ottenere l'autorizzazione di applicare misure di protezione ai sensi dell'articolo 115. In particolare, per quanto concerne i prodotti tessili, queste domande sono state abbastanza numerose dal 1975 a questa parte.

La Commissione ha valutato queste domande tenendo conto, da un lato, dell'esigenza di un'applicazione restrittiva dell'articolo 115, in dipendenza della deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci in

libera pratica che una siffatta operazione comporta, e, dall'altro, delle difficoltà economiche riscontrate da tale settore nella Comunità.

La maggior parte degli Stati membri hanno avuto occasione di ricorrere, per quanto concerne i prodotti tessili, alle disposizioni dell'articolo 115 del trattato; alcuni ricorsi – tenuto conto che ogni situazione è valutata individualmente anche in funzione delle difficoltà economiche che ne deriverebbero – sono stati accolti favorevolmente e gli Stati membri interessati sono stati autorizzati a prendere le misure di protezione in questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 318/77****dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(17 giugno 1977)*

*Oggetto:* Prestiti della BEI alle piccole e medie imprese

L'interrogante richiama l'attenzione della Commissione sulla risposta alla sua interrogazione scritta n. 41/77 <sup>(1)</sup> sui prestiti della Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese. Vorrebbe in effetti conoscere per quale motivo le 86 assegnazioni accordate nel 1976 a favore delle piccole e medie imprese non hanno raggiunto che un totale di 47,5 milioni di UCE, mentre nel 1975 l'importo era stato di 63 milioni, e nel 1974 di 76 milioni.

Potrebbe la Commissione precisare le ragioni che hanno indotto la Banca europea per gli investimenti a ridurre i suoi prestiti globali?

Infine potrebbe la Commissione precisare quali siano in definitiva le imprese che nel 1975 e nel 1976 hanno beneficiato di tali prestiti, in quale settore industriale, e in quale paese membro?

<sup>(1)</sup> GU n. C 162 dell'11. 7. 1977, pag. 30.

**Risposta***(23 settembre 1977)*

1. Il numero e il volume dei prestiti globali della Banca europea per gli investimenti agli istituti intermediari di finanziamento dipendono dalla domanda di tale tipo di finanziamento. Analogamente, la consistenza dei crediti accordati dagli istituti intermediari sulle risorse messe a loro disposizione sotto forma di prestiti globali dalla Banca — crediti singolarmente approvati da questa — dipende dalla domanda degli utilizzatori finali. Difatti gli istituti intermediari ricorrono ai prestiti globali della Banca solo se non dispongono di risorse sufficienti.

Pertanto la variazione da un anno all'altro del numero e del volume dei prestiti globali accordati dalla Banca o dei crediti concessi su detti prestiti dagli intermediari finanziari non traduce un atteggiamento più o meno restrittivo della BEI: questa ha sempre accolto favorevolmente le nuove domande degli istituti intermediari.

La flessione delle assegnazioni su prestiti globali osservata nel 1976 rispetto ai due anni precedenti è dovuta soprattutto ai fattori già citati nella risposta all'interrogazione scritta n. 185/76 dell'on. Durieux <sup>(1)</sup>, e cioè:

- situazione generalmente poco favorevole per gli investimenti;
- relativamente grande liquidità dei mercati finanziari nazionali;

<sup>(1)</sup> GU n. C. 244 del 18. 10. 1976, pag. 5.

— in taluni paesi, timore dei rischi del cambio, e, in altri, tassi d'interesse prevalente sul mercato interno inferiori ai tassi praticati dalla Banca europea per le monete in cui questa fa i versamenti ai suoi mutuatari.

Ciò spiega perché i prestiti globali della BEI e i corrispondenti crediti che seguono sono aumentati ad un ritmo particolarmente rapido in Italia, specie nel Mezzogiorno, dove sono state prese misure incentivanti, quali per il rischio del cambio e abbuono d'interesse.

La Banca ha confermato più volte che intende favorire la formula dei prestiti globali. Nel comunicato stampa da essa pubblicato al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori, tenuta il 20 giugno 1977, si legge fra l'altro:

«La Banca desidererebbe favorire maggiormente le imprese di piccole e medie dimensioni che, generalmente, creano posti di lavoro nel modo meno costoso rispetto al capitale impegnato — estendendo il sistema dei prestiti globali a organismi intermediari di livello nazionale o regionale che prestano quindi il relativo prodotto ai loro clienti».

2. Le tabelle che seguono indicano la ripartizione dei crediti concessi nel 1975 e nel 1976 su prestiti globali della Banca europea, per settori industriali e Stati membri o regioni.

## Assegnazioni su prestiti globali della BEI negli anni 1975 e 1976

(investimenti all'interno della Comunità)

1975

	Numero	Ammontare delle assegnazioni	
		Milioni di UC	%
<b>SETTORI</b>			
Agricoltura, foreste, pesca	3	1,3	2,1
Industrie estrattive	1	0,6	0,9
Produzione e prima trasformazione dei metalli	8	5,6	8,8
Materiali da costruzione	12	6,4	10,1
Industria del legno	11	4,9	7,8
Vetro e ceramica	3	2,2	3,6
Industria chimica	7	4,3	6,9
Lavori di metallo e meccanica	24	10,9	17,2
Automobili; materiale da trasporto	7	2,1	3,4
Costruzione elettrica; elettronica	5	3,6	5,7
Prodotti alimentari	27	14,2	22,5
Tessili e cuoio	7	1,6	2,5
Pasta carta; carta	3	1,1	1,7
Trasformazione della gomma in materie plastiche	8	2,6	4,1
Altre industrie	3	1,7	2,7
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>63,1</b>	<b>100,0</b>
<b>STATI MEMBRI / REGIONI</b>			
Danimarca	5	1,4	2,2
Jutland	5	1,4	2,2
Francia	46	19,0	30,0
Aquitania	1	0,3	0,6
Albernia	2	0,5	0,8
Bassa Normandia	1	0,4	0,6
Bretagna	11	5,0	8,0
Champagne-Ardenne	1	0,2	0,3
Franca Contea	1	0,2	0,3
Limosino	1	0,5	0,7
Lorena	9	3,5	5,6
Midi-Pirenei	6	2,4	3,7
Nord	2	1,3	2,0
Regione della Loira	7	2,7	4,3
Piccardia	1	0,9	1,4
Poitou-Charentes	2	0,7	1,1
Rodone-Alpi	1	0,4	0,6
Irlanda	3	1,7	2,8
Italia	63	36,7	58,2
Abruzzo	5	2,7	4,3
Campania	13	11,4	18,1
Lazio	17	10,0	15,9
Molise	1	0,8	1,3
Puglia	9	2,1	3,4
Sardegna	14	6,1	9,7
Sicilia	4	3,5	5,5
Regno Unito	12	4,3	6,8
Scozia	5	2,1	3,4
Nord	4	1,4	2,2
Galles	2	0,5	0,8
Irlanda del Nord	1	0,3	0,4
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>63,1</b>	<b>100,0</b>

1976

	Numero	Importo delle assegnazioni	
		Milioni di UC	%
<b>SETTORI</b>			
Industrie estrattive	3	2,2	4,7
Produzione e prima trasformazione dei metalli	11	8,3	17,5
Materiali da costruzione	7	3,6	7,5
Industria del legno	3	1,4	2,9
Vetro e ceramica	1	0,6	1,3
Industria chimica	8	4,2	8,9
Lavori di metallo e meccanica	13	6,0	12,7
Automobili; materiali da trasporto	3	2,0	4,2
Costruzione elettrica; elettronica	8	4,6	9,6
Prodotti alimentari <sup>2</sup>	15	6,0	12,6
Tessili e cuoio	5	4,4	9,2
Pasta carta; carta	3	1,3	2,8
Trasformazione della gomma	4	2,1	4,6
Altre industrie	1	0,2	0,3
Edilizie e genio civile	1	0,6	1,3
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>47,5</b>	<b>100,0</b>
<b>STATI MEMBRI / REGIONI</b>			
Belgio	10	8,3	17,6
Anversa	1	0,9	1,9
Hainaut	3	2,0	4,2
Liegi	2	1,8	3,8
Namur	1	0,8	1,7
Fiandra occidentale	3	2,8	6,0
Danimarca	11	5,4	11,3
Gran Belt orientale (Copenaghen esclusa)	1	0,6	1,3
Gran Belt occidentale	10	4,8	10,0
Italia	65	33,8	71,1
Abruzzo	12	6,4	13,5
Basilicata	2	1,5	3,1
Calabria	5	1,2	2,5
Campania	8	5,9	12,5
Lazio	15	6,6	13,9
Marche	2	1,9	4,0
Molise	2	1,0	2,1
Puglia	9	3,3	6,9
Sicilia	10	6,0	12,6
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>47,5</b>	<b>100,0</b>

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 321/77

dell'on. Normanton

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1977)

**Oggetto:** Esportazioni d'acciaio della Comunità europea

Tenuto conto dell'impegno della CEE di conformarsi al GATT:

1. Quali reclami sono stati presentati alla Commissione da parte dell'industria europea dell'acciaio in merito alla sentenza del tribunale doganale (Customs Court) degli Stati Uniti che precisa che la restituzione o l'esenzione di un'imposta di consumo sui prodotti esportati costituisce un premio o una sovvenzione?

2. In quale misura tale sentenza rappresenta una minaccia al fatto che le esportazioni della Comunità debbono avvenire in condizioni leali?

3. Quali reclami ha presentato la Commissione? Provengono tali reclami da fonti veramente autorevoli?

4. È stato fatto chiaramente presente agli Stati Uniti che essi stanno godendo di una posizione di eccezionale favore nel settore degli scambi e che le loro esportazioni verso l'Europa superano di gran lunga le importazioni dall'Europa?

## Risposta

(27 settembre 1977)

1. L'industria europea dell'acciaio e l'industria europea nel suo complesso hanno espresso la loro grave preoccupazione, condivisa dalla Commissione, in merito alla minaccia che rappresenta di fatto la sentenza del tribunale doganale degli Stati Uniti. La Commissione si tiene sempre in contatto con i rappresentanti dell'industria.

2. Il Consiglio del GATT ha espresso, in una risoluzione pienamente approvata dalla Comunità, la sua grave preoccupazione sulle serie conseguenze della decisione del tribunale degli Stati Uniti e sulle sue ripercussioni sul mercato mondiale, sui negoziati commerciali multilaterali e sul sistema GATT stesso. I rappresentanti dell'amministrazione

americana hanno affermato, in occasione della riunione del Consiglio del GATT del 16 giugno: «Condividiamo la profonda preoccupazione delle nostre controparti commerciali . . . A questo riguardo la decisione del tribunale non riflette la posizione dell'organo esecutivo del governo degli Stati Uniti e la sua revoca viene perseguita in giudizio di 2° grado».

3. La Commissione ha colto ogni occasione per manifestare la sua preoccupazione all'amministrazione degli Stati Uniti, al più alto livello: il presidente Jenkins ne ha fatto parte direttamente al presidente Carter.

4. Sì.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 331/77

dell'on. Dondelinger

al Consiglio delle Comunità europee

(22 giugno 1977)

**Oggetto:** Diritto di voto dei cittadini comunitari in occasione delle elezioni europee

Man mano che i governi degli Stati membri della Comunità annunciano la presentazione di progetti di legge elettorale in vista delle elezioni europee del 1978, ci si accorge che in alcuni di tali progetti (per esempio, i progetti di legge irlandese e olandese) i cittadini comunitari sono autorizzati a votare nei paesi in cui risiedono, mentre altri

(per esempio, il progetto francese) sembrano escludere tale diritto, pur riconoscendo ai loro cittadini residenti in un altro Stato della CEE il diritto di votare presso la loro ambasciata o il loro consolato.

Cosa intende fare il Consiglio onde evitare che taluni europei dispongano di un duplice diritto di voto, mentre altri ne sono privi secondo la loro residenza in uno Stato membro o in un altro?

**Risposta***(23 settembre 1977)*

Per quanto attiene alla doppia votazione, il Consiglio ha previsto all'articolo 8 dell'atto allegato alla sua decisione del 20 settembre 1976 <sup>(1)</sup> che in occasione dell'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo nessuno potrà votare più di una volta. Spetterà agli Stati membri di provvedere all'applicazione di questa disposizione.

Per quanto riguarda la determinazione delle persone con diritto di voto, anche tale questione rientra nella compe-

<sup>(1)</sup> GU n. L 278 dell'8. 10. 1976, pag. 1.

tenza degli Stati membri poiché «fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme . . . la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».

Tuttavia gli Stati membri si tengono informati circa il contenuto previsto dalle disposizioni relative al voto dei cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 341/77****dell'on. Flämig****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1977)*

**Oggetto:** Politica dell'energia nucleare degli Stati Uniti

1. Non pensa la Commissione che l'attuale politica degli Stati Uniti in materia di energia nucleare, che si propone:

- a) di costruire 70 nuove centrali termo-nucleari;
- b) di non riciclare il combustibile nucleare usato;
- c) di non sviluppare reattori veloci autofertilizzanti,

provocherà negli Stati Uniti una tale domanda interna di fornitura d'uranio da far ritenere improbabile che in futuro gli Stati Uniti possano essere uno dei principali fornitori di combustibile d'uranio della Comunità europea?

2. Non pensa perciò la Commissione che tale politica accresca la necessità, per la Comunità europea, di sviluppare una capacità di riciclo del combustibile nucleare e una tecnologia dei reattori veloci autofertilizzanti?

**Risposta***(21 settembre 1977)*

1. L'attuale politica nucleare degli Stati Uniti, che l'on. parlamentare ha delineato, rischia in effetti di provocare a lungo termine un aumento del fabbisogno di uranio naturale di detto paese.

Pur disponendo di notevoli risorse sul loro territorio, sembra probabile che gli Stati Uniti, fino ad ora esportatori netti, diverranno importatori netti in uranio.

2. Tenuto conto della situazione energetica specifica della Comunità, la Commissione ritiene che la Comunità debba continuare a sviluppare i propri programmi in materia di ritrattamento di elementi combustibili irraggiati e

di reattori rapidi, pur prendendo tutte le misure necessarie per evitare che le materie nucleari siano utilizzate per fini diversi da quelli ai quali sono destinate, nonché tutte le misure utili per proteggere la salute dei lavoratori e le popolazioni, nonché l'ambiente naturale contro i rischi che comporta il funzionamento di questi stabilimenti.

Si richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che tutti questi problemi costituiscono oggetto di una discussione sul piano internazionale. A tale proposito, l'amministrazione americana ha proposto un programma sulla valutazione internazionale del ciclo di combustibili nucleari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 352/77**

dell'on. Normanton

alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1977)

*Oggetto:* Costi dell'energia elettrica

Quali sono nei singoli Stati membri, i costi per kilowattora dell'attuale produzione di elettricità con riguardo a ciascuno dei seguenti tipi di centrali:

- a) alimentate a carbone;
- b) alimentate a nafta;
- c) idroelettriche;
- d) nucleari;
- e) (se del caso) geotermiche?

**Risposta**

(28 settembre 1977)

Le centrali attualmente funzionanti si inseriscono in un sistema di produzione generale nel quale il costo dell'energia prodotta ha un significato tanto teorico in quanto dipende dalle condizioni tecnico-economiche di esercizio di tutto il parco centrali (prezzo dei combustibili, disponibilità di energia idraulica, disponibilità ed età del parco, tasso di utilizzazione, ecc.).

La maggior parte dei produttori di energia elettrica della Comunità non pubblicano i costi di produzione, salvo alcune imprese nazionalizzate nel loro rapporto di attività, riferiti però a tutto il parco. I dati resi noti non sono comunque stabiliti su basi comparabili e non consentono quindi di fare validi raffronti sul prezzo del kWh di ogni fonte energetica comunitaria.

I calcoli dei costi di produzione dell'energia elettrica a partire da fonti di energia diverse da quella primaria vengono effettuati a titolo di previsione per orientare la scelta dei mezzi di produzione futuri.

Secondo una stima dei servizi della Commissione i costi di produzione (dati 1976 espressi in moneta 1° luglio 1977) delle centrali che dovranno entrare in servizio all'inizio degli anni '80, utilizzate con un fattore di carico del 75 % (6500h/anno) sarebbero, indicativamente, i seguenti:

- centrali nucleari ad acqua leggera di circa 1000 MW: circa 20 millesimi di UCE;
- centrali termiche tradizionali di circa 600 MW alimentate a olio combustibile: circa 30 millesimi di UCE;
- centrali termiche tradizionali di circa 600 MW alimentate a carbone: 25-40 millesimi di UCE/kWh secondo l'origine del carbone.

I servizi della Commissione procederanno all'aggiornamento di questa stima in base ad una nuova metodologia che i produttori di energia elettrica della Comunità accettano di considerare la metodologia di riferimento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 355/77**

dell'on. Carpentier

al Consiglio delle Comunità europee

(5 luglio 1977)

*Oggetto:* Inchiesta su un funzionario

È in grado il Consiglio di indicare se i servizi di sicurezza militare, agendo su istruzioni del governatore militare di

una città, sede provvisoria del Parlamento europeo, siano abilitati, violando il protocollo sui privilegi e sulle immunità, a inventare un incidente della circolazione con il pretesto di verificare l'iscrizione, nelle liste elettorali del co-

mune di residenza, di un funzionario che avrebbe fornito a un settimanale satirico che si pubblica il mercoledì, un'informazione sul costo di un vetro doppio messo in opera nella camera da letto del suddetto governatore militare?

Ritiene il Consiglio che la denuncia dei privilegi attribuiti dal governatore in questione rappresenti una minaccia

della sicurezza militare? In caso negativo, è esso disposto a ricordare al governatore francese che non spetta ad un governatore militare distruggere mediante iniziative contrarie al diritto internazionale e alle regole di bilancio, il buon nome di una delle sedi del Parlamento europeo?

#### Risposta

(23 settembre 1977)

L'interrogazione rivolta dall'on. parlamentare non è di competenza del Consiglio.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 373/77

dell'on. Schyns

alla Commissione delle Comunità europee

(6 luglio 1977)

**Oggetto:** Tassa di circolazione applicabile alle persone che abitano in regioni di frontiera della Comunità europea

Qual è la situazione giuridica attuale ai confini interni della Comunità per quanto concerne l'imposizione della tassa di circolazione ai frontalieri che:

- a) sono domiciliati in due Stati membri confinanti e svolgono la loro attività principale in uno di essi;
- b) hanno il domicilio in un solo Stato membro, ma svolgono un'attività professionale nel paese limitrofo?

sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse la situazione giuridica dei cittadini dei vari Stati, in caso di applicazione della tassa di circolazione, nonché in rapporto ai paesi terzi.

#### Risposta

(23 settembre 1977)

Secondo la convenzione di New York del 4 giugno 1954, relativa all'importazione temporanea di autoveicoli per uso privato, e secondo la convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956 sul regime fiscale degli autoveicoli per uso privato nella circolazione internazionale, l'utente di una macchina da turismo deve fare immatricolare il suo veicolo nel paese in cui ha la residenza principale e pagare la tassa di circolazione. La nazionalità ed il luogo in cui esercita la sua attività professionale non costituiscono elementi da prendere in considerazione in tale contesto. Tali regole si applicano anche nei riguardi dei paesi terzi.

La Commissione si sforza di eliminare gli ostacoli di carattere fiscale che ancora intralciano l'uso delle vetture da turismo in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono immatricolate. È per questo motivo che essa ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva sulle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (1).

(1) Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere su tale proposta nella seduta del 13 febbraio 1976 (GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 37).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 381/77****dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(8 luglio 1977)***Oggetto:** Politica delle strutture agricole

Nel 1972 sono state emanate tre direttive relative all'ammodernamento delle aziende agricole, alla cessazione dell'attività agricola e/o alla riconversione, all'informazione e alla formazione professionale. Tali direttive sono state successivamente integrate da misure a favore degli agricoltori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate in genere.

Può la Commissione specificare per ciascuno Stato membro ed al 31 maggio 1977:

- I. a) quante siano state le richieste ricevute per l'ammodernamento di aziende e quante quelle cui è stato dato esito favorevole;
- b) a quanto siano ammontati gli investimenti richiesti e gli aiuti concessi;
- c) quali siano stati i principali motivi del mancato accoglimento di talune richieste;
2. a), b), c) idem per quanto riguarda la cessazione dell'attività o la riconversione;
3. quale sia stata l'entità degli aiuti concessi per l'informazione e per la formazione professionale;
4. se i risultati ottenuti siano giudicati soddisfacenti in tutti gli Stati membri; in caso negativo, può essa indicare i principali motivi?
5. quale sia il numero delle richieste di aiuti da parte dei cosiddetti «agricoltori di montagna» e quale l'entità degli aiuti concessi per singole regioni;
6. quanti siano gli agricoltori delle zone svantaggiate che beneficiano di aiuti; quale sia l'entità degli aiuti per singole regioni e in base a quali criteri detti aiuti vengano concessi?

**Risposta***(27 settembre 1977)*

La Commissione invita l'on. parlamentare a riferirsi alla relazione che essa ora presenterà, in conformità dell'articolo 22 della direttiva 72/159/CEE e dei corrispondenti articoli delle direttive 72/160/CEE e 72/161/CEE <sup>(1)</sup> in merito all'applicazione delle direttive del Consiglio del 17 aprile 1972 concernenti la riforma dell'agricoltura. In detta relazione, che sarà trasmessa al Parlamento europeo nell'autunno 1977, sono esposti tutti i dati di cui la Commissione dispone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1 e segg.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 382/77****dell'on. Seefeld****alla Commissione delle Comunità europee***(13 luglio 1977)***Oggetto:** Appoggio finanziario da parte della Commissione

Quali organizzazioni, istituti, accademie e simili ottengono aiuti finanziari da parte della Commissione delle Comunità europee; e quali sono le finalità e gli importi di tali aiuti?

**Risposta***(23 settembre 1977)*

1. La Commissione ha la possibilità di aiutare in vari modi le organizzazioni che gliene fanno richiesta.

2. L'aiuto della Commissione può in particolare essere elargito sotto forma di sovvenzioni finanziarie (capitolo 29 del bilancio), di contributi a organismi intermediari nell'ambito del programma d'informazione (capitolo 27 del bilancio) o, infine, sotto forma di assistenza tecnica, cioè mettendo ad esempio a disposizione locali o interpreti (capitoli 21 e 11 del bilancio).

3. Gli importi e le finalità di tali aiuti sono indicati globalmente nel bilancio delle Comunità europee (nei rispettivi commenti).

4. Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione ha centralizzato nei suoi servizi l'esame delle richieste a norma degli articoli 290, 291, 292 e 299 (già 410, 411, 412 e 419) e controlla la conformità della loro applicazione con i loro obiettivi. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute, in applicazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 <sup>(1)</sup>, ad impegnarsi ad accettare la verifica, da parte dei servizi della Commissione e della Commissione di controllo, degli importi concessi dalla Commissione. Inoltre i beneficiari informano la Commissione sulle attività da essi esplicate nell'ambito del programma sovvenzionato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 116 del 1° 5. 1973, pag. 1.

5. Le richieste di contributi provenienti da organismi intermediari sono prese in considerazione soltanto se accompagnate da programmi d'informazione precisi, che presentino proposte di azioni concrete aventi per tema l'integrazione europea nel suo ampio senso oppure l'una o l'altra delle politiche specifiche della Comunità. Gli importi di questi contributi, che coprono soltanto una parte del costo dei programmi presentati, sono fissati in funzione dell'importanza della parte «informazione europea» di ciascuna delle proposte.

I servizi della Commissione controllano l'utilizzazione dei contributi concessi a organismi intermediari tanto sul piano della realizzazione stessa e del suo valore intrinseco, quanto sul piano finanziario: è prevista l'applicazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario. Essi partecipano inoltre molto spesso alle operazioni condotte dalle associazioni.

6. La Commissione farà pervenire all'on. parlamentare gli elenchi degli organismi che hanno beneficiato, per l'esercizio 1976, di una sovvenzione a titolo degli articoli 290, 291 e 292, nonché quelli degli organismi beneficiari di un contributo a titolo degli articoli 2720 e 2730 del bilancio.

La Commissione rimane a disposizione dell'on. parlamentare per fornirgli sul posto le indicazioni che egli potesse desiderare sull'esercizio in corso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 391/77****degli onn. De Koning e Laban****alla Commissione delle Comunità europee***(14 luglio 1977)*

**Oggetto:** Prezzi di riferimento per gli ortofrutticoli freschi

1. È noto alla Commissione che i produttori sono molto scontenti del modo in cui il sistema dei prezzi di riferimento per gli ortofrutticoli freschi (regolamento (CEE) n. 1035/72) <sup>(1)</sup> viene applicato in pratica e che una delle cause risiede nell'inesatta applicazione del coefficiente di adattamento di 1,80 ai pomodori provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria?

2. È vero che, per il calcolo dei prezzi dei pomodori, il coefficiente di adattamento di 1,80 previsto nel regola-

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

mento (CEE) n. 1050/77 <sup>(2)</sup>, articolo 1, paragrafo 2, viene applicato ai pomodori importati non prodotti in serra, quindi anche ai pomodori prodotti in serre di plastica?

3. È noto alla Commissione che all'inizio di giugno di quest'anno una commissione mista di esperti tedeschi e olandesi, composta di controllori dei servizi ufficiali per il controllo di qualità, visitando alcuni mercati tedeschi di commercio all'ingrosso è giunta unanimemente alla conclusione che, per la maggior parte dei pomodori rumeni e bulgari presenti su tali mercati, non era possibile stabilire con certezza se erano stati prodotti in serre riscaldate o meno, oppure in serre di plastica?

<sup>(2)</sup> GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 32.

4. È noto alla Commissione che la commissione di esperti di cui al punto 3 è giunta unanimemente alla conclusione che in pratica è possibile stabilire una vera distinzione soltanto tra pomodori prodotti all'aperto e pomodori «protetti»?

5. Non ritiene la Commissione che i suddetti risultati debbano dar luogo a una pronta revisione dell'applicazione del coefficiente di adattamento, in modo che per quanto riguarda tale applicazione si faccia distinzione esclusivamente tra pomodori «protetti» e pomodori prodotti all'aperto?

6. È disposta la Commissione a fissare tale coefficiente di adattamento ad un livello che sia conforme ogni mese alle differenze di prezzo riscontrate in media nelle tre stagioni precedenti sui mercati di commercio all'ingrosso rappresentativi della Comunità per i pomodori «protetti» e per quelli prodotti all'aperto?

7. È disposta la Commissione ad adottare a breve termine tutte le misure necessarie al fine di assicurare un effettivo funzionamento del sistema dei prezzi di riferimento e di combattere effettivamente l'inosservanza di tale sistema?

#### Risposta

(21 settembre 1977)

1. La Commissione non è a conoscenza dello scontento che, secondo l'on. parlamentare, si manifesterebbe negli ambienti dei produttori in seguito all'inesatta applicazione del sistema dei prezzi di riferimento. Si può giudicare del resto che questo sistema funzioni globalmente in modo soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda i cetrioli ed i pomodori.

La Commissione ritiene peraltro opportuno riportare alle giuste dimensioni le conseguenze dell'applicazione del coefficiente di 1,80 per il calcolo del prezzo d'entrata dei pomodori importati dalla Romania e dalla Bulgaria. Infatti, dal 24 maggio 1977, data a partire dalla quale è stato operato questo calcolo, il mercato tedesco è stato rifornito essenzialmente con prodotti comunitari, soprattutto d'origine olandese, per cui le quantità importate dalla

Romania e dalla Bulgaria hanno rappresentato, nel periodo 24 maggio - 30 giugno, solo il 5,5 % circa delle importazioni totali effettuate dalla Repubblica federale di Germania.

2. Sì.

3 e 4. La Commissione è venuta a conoscenza a tempo debito delle conclusioni alle quali sono giunti gli esperti tedeschi e olandesi.

5, 6 e 7. Tutti gli aspetti del sistema dei prezzi di riferimento, compresi quelli citati dall'on. parlamentare, costituiscono oggetto attualmente di un esame approfondito da parte del gruppo di esperti governativi per i prodotti ortofrutticoli, allo scopo di decidere i miglioramenti da apportare alle norme esistenti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 393/77

dell'on. Guerlin

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1977)

Oggetto: Aiuti alle piccole e medie imprese

1. Può la Commissione precisare tramite quali organismi la BEI accorda aiuti alle PMI?
2. Può la Commissione dire quali sono i criteri in base ai quali tali aiuti sono conferiti?
3. A quanto ammonta l'aiuto accordato alle PMI francesi per il 1975 e il 1976?

#### Risposta

(26 settembre 1977)

1. L'elenco degli istituti intermedi cui la BEI ha concesso prestiti globali - elenco che viene pubblicato nelle relazioni annuali della banca - comprende enti pubblici e

privati con attività estese a tutto il territorio di uno Stato membro o a carattere puramente regionale. La banca cerca la collaborazione d'istituti di provata esperienza ed

efficaci, in relazione d'affari con le piccole e medie imprese e che accettino il principio fondamentale secondo cui i fondi messi a disposizione dalla banca possano essere utilizzati solo conformemente alla missione affidata dal trattato CEE.

2. Gli investimenti finanziati con assegnazioni su prestiti globali debbono quindi essere sostanzialmente conformi ai criteri previsti per quelli finanziati con prestiti individuali. La banca può finanziare solo investimenti effettivi e vigila affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità (articolo 20 degli statuti).

Nella maggior parte dei casi di finanziamenti su prestiti globali, uno dei criteri da seguire è che gli investimenti debbono contribuire agli sviluppi regionali che la banca considera come sua missione prioritaria (articolo 130 del trattato CEE e direttive del consiglio dei governatori della banca). Qualora detti finanziamenti siano destinati ad in-

vestimenti nel settore della produzione, come succede in generale, il servizio degli interessi e dell'ammortamento deve essere assicurato dagli utili di gestione (articolo 20 degli statuti). Infine i finanziamenti su prestiti globali sono riservati ad iniziative di piccole e medie dimensioni.

Per assicurarsi che i fondi messi a disposizione tramite prestiti globali siano utilizzati conformemente alle disposizioni che disciplinano l'attività della banca, la concessione di ogni singolo prestito da parte dell'istituto intermedio è subordinata all'accordo di quest'ultima.

3. Nel 1975 in Francia sono stati accordati 46 prestiti a valere su prestiti globali, per un totale di 19 milioni di UC: nel 1976 non ne è stato concesso nessuno. A questo proposito, l'on. parlamentare è invitato ad esaminare anche la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 318/77 dell'on. Cousté (1).

(1) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 394/77

dell'on. Guerlin

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1977)

*Oggetto:* Pillole abbronzanti

1. Qual è l'opinione della Commissione in merito all'introduzione di pillole abbronzanti sul mercato francese dei prodotti farmaceutici, mentre la vendita dello stesso prodotto è stata vietata in Belgio?
2. È vero che non è stato accertato se l'uso prolungato del prodotto sia innocuo?
3. In caso affermativo, non ritiene necessario la Commissione stabilire rigorose norme comunitarie per quanto riguarda la composizione dei prodotti farmaceutici e la relativa pubblicità?
4. Non ritiene essa d'altra parte che vi sia una certa contraddizione nel fare spese di ricerca per perfezionare un prodotto probabilmente nocivo per la salute e perfettamente inutile?

#### Risposta

(28 settembre 1977)

1. La Commissione ritiene che in un caso simile uno degli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 12 della direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio

1975 (1), potrebbe adire il comitato per le specialità medicinali, chiedendogli d'emettere un parere motivato.

(1) GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

2. In mancanza del parere di detto comitato, la Commissione non dispone di elementi sufficienti per esprimere una propria opinione.

3. La Commissione ricorda all'on. parlamentare che la direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965 <sup>(1)</sup>, ha elencato le informazioni che devono essere fornite per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e che la direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, ha sviluppato tali requisiti, particolarmente per quanto riguarda

<sup>(1)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965.

la composizione dei prodotti, nella prima parte dell'allegato. È attualmente allo studio una proposta di direttiva concernente le pubblicità dei medicinali, dopo il ritiro della proposta presentata dalla Commissione nel 1967 e modificata nel 1968.

4. Per evitare simili situazioni, le citate direttive subordinano il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in particolare alle seguenti condizioni:

- la specialità non deve essere nociva e
- deve avere un effetto terapeutico.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 401/77

dell'on. Dondelinger

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1977)

*Oggetto:* Scambi universitari

1. Risponde a verità il fatto che il numero degli studenti che studiano in un altro Stato membro diverso dal loro paese di origine tenda a diminuire?
2. Qual è l'evoluzione statistica secondo gli Stati membri?
3. In caso di risposta affermativa alla prima domanda, quali sarebbero le cause di questa flessione?

#### Risposta

(28 settembre 1977)

1. L'Istituto statistico delle Comunità europee compila regolarmente statistiche sugli allievi e gli studenti stranieri che si trovano nei paesi della Comunità. La relazione annuale sulle statistiche dell'istruzione, pubblicata nell'agosto 1977, comprende tali statistiche per il periodo 1970/1975.

2. Non sono ancora disponibili tuttavia dati per tutti i paesi. Alla luce delle ultime cifre disponibili nella Repubblica federale di Germania, in Francia, nel Belgio e nel

Lussemburgo, gli studenti stranieri (provenienti sia dalla Comunità che da paesi terzi) non sono nel totale diminuiti. La proporzione di stranieri sul totale degli studenti universitari è approssimativamente la stessa nel 1970/1971 e nel 1975: circa il 5,4% per la Repubblica federale di Germania, il 2% per l'Italia e il 9% per la Francia e il Belgio. A sua volta la proporzione di studenti provenienti da altri Stati membri della Comunità europea sarebbe perfino leggermente aumentata: nella Repubblica federale di Germania, ad esempio, dal 10 al 14%, nel Belgio dal 33 al 35%.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/77

dell'on. Van der Mei

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1977)

**Oggetto:** Aiuti concessi dagli Stati

Nel corso della discussione seguita alle interrogazioni orali degli onn. Normanton e Van der Mei <sup>(1)</sup>, si è parlato del compito che la Commissione europea ha, in base all'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CEE di proporre «le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune». In tale contesto si è chiesto che, una volta che la Commissione europea abbia preso delle decisioni, queste ultime vengano anche pubbli-

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 218 (giugno 1977), pag. 116.

cate in particolare se esse concernono l'autorizzazione alla concessione di aiuti.

E infatti necessario per le industrie concorrenti negli Stati membri venire a sapere immediatamente come la loro posizione concorrenziale vari nei confronti dell'industria che beneficia degli aiuti.

Poiché la risposta da parte della Commissione non era chiara, vorrei chiedere se la Commissione è disposta, una volta approvato un regime di aiuti di uno Stato membro, a pubblicare immediatamente tale decisione.

**Risposta**

(21 settembre 1977)

L'articolo 93 <sup>(1)</sup> del trattato CEE non impone alcun obbligo particolare alla Commissione quanto alla pubblicazione delle posizioni che assume in merito ad aiuti statali. Tuttavia, e in particolare per i motivi esposti dall'on. parlamentare, la Commissione:

- rende conto nel bollettino mensile delle Comunità europee dei progetti nazionali comportanti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuti nei cui riguardi essa ha deciso di non sollevare obiezioni; si sottrae a tale prassi soltanto per i progetti di una portata molto limitata;
- pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni negative che essa prende, nel quadro di procedure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, volte a sopprimere o modificare regimi di aiuti nazionali esistenti o ad impedire agli Stati membri l'attuazione di progetti comportanti l'istituzione o la modifica di aiuti. Naturalmente, tali decisioni sono anche analizzate nei bollettini mensili di cui sopra.

Prima di prendere tali decisioni, la Commissione, come prescrive l'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, prima frase, raccoglie le osservazioni degli interessati diversi dagli Stati membri, che si tratti dei beneficiari dell'aiuto in questione o dei loro concorrenti.

Infine, come è stato ricordato nella risposta alle interrogazioni cui si riferisce l'on. parlamentare, la relazione annuale sulla «Politica della concorrenza» costituisce ogni anno l'occasione di informare il Parlamento e tutti gli altri interessati sui fatti salienti dell'anno in materia di aiuti in tutti i settori diversi dall'agricoltura e dai trasporti. Lo stesso dicasi della relazione generale sull'attività delle Comunità, per quanto riguarda gli aiuti all'agricoltura e al settore dei trasporti.

La prassi sopra descritta non si estende tuttavia alle posizioni che la Commissione assume nei riguardi di taluni casi di applicazione dei regimi di aiuti generali in vigore nei vari Stati membri. Come la Commissione ha infatti indicato nella 5<sup>a</sup> relazione sulla «politica della concorrenza» <sup>(1)</sup>, essa ha ottenuto che gli Stati membri le comunichino, secondo le condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, i casi significativi di applicazione di tali regimi a favore delle varie imprese. È stato convenuto che tale procedura dovrà in ogni caso salvaguardare il «segreto d'affari».

In considerazione di questo, la Commissione non può evidentemente rilasciare alcuna informazione sui casi d'applicazione.

<sup>(1)</sup> N. 135.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 409/77****dell'on. Lagorce****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1977)*

*Oggetto:* Politica dell'informazione

1. La Commissione intenderebbe comunicare al Parlamento europeo la relazione elaborata dall'on. Cheysson sul funzionamento degli uffici d'informazione che essa ha installato soprattutto negli Stati membri?
2. La Commissione ha già avuto occasione di applicare le raccomandazioni contenute in questa relazione?

In caso affermativo quali di esse e a proposito di quali uffici?

**Risposta***(27 settembre 1977)*

1. La relazione presentata dal sig. Cheysson su una serie di controlli effettuati dal controllo finanziario presso alcuni uffici stampa e informazione installati negli Stati membri è un documento interno. Non è nelle intenzioni della Commissione trasmetterla al Parlamento europeo.

La Commissione è tuttavia disposta a portare il contenuto di tale testo a conoscenza della sotto-commissione «Controllo» della commissione dei bilanci del Parlamento europeo, qualora questa ne facesse richiesta.

2. La Commissione comincia già progressivamente ad applicare le raccomandazioni contenute nella relazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 411/77****dell'on. Baas****alla Commissione delle Comunità europee***(18 luglio 1977)*

*Oggetto:* Importazione di carta nella CEE

La Commissione è in grado di confermare se gli importatori di prodotti di carta e di pasta da carta del mercato comune abbiano utilizzato abusivamente talune disposizioni degli accordi commerciali stipulati dalla CEE con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio, segnatamente negli scambi con i paesi scandinavi?

Visto che la carta è uno dei cosiddetti prodotti sensibili che sarà oggetto di libero scambio tra la CEE e l'EFTA non prima del 1° gennaio 1984, quali provvedimenti intende prendere la Commissione onde far sì che siffatte irregolarità non si riproducano più in futuro? Conterebbe la Commissione di proporre delle modifiche per questi accordi per proteggere gli industriali di carta della Comunità?

**Risposta***(30 settembre 1977)*

1. La Commissione non ritiene che vi sia utilizzazione abusiva delle disposizioni degli accordi commerciali conclusi fra la Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio. Le importazioni di carta provenienti da tali paesi sono strettamente sorvegliate dai servizi doganali degli Stati membri della Comunità secondo un sistema che ha fino ad ora soddisfatto tutti. La Commissione considera che non sia necessario rafforzare tale sorveglianza.
2. La Commissione è conscia del carattere «sensibile» del settore cartario. Essa non prevede tuttavia una modifica degli accordi di libero scambio esistenti con i paesi dell'EFTA e ritiene che i meccanismi attuali degli accordi consentano di far fronte ai problemi oggetto dell'interrogazione dell'on. parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 415/77****dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(18 luglio 1977)*

**Oggetto:** Realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

In seguito alle sentenze *Reyners* <sup>(1)</sup> e *Van Binsbergen* <sup>(2)</sup> pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione ha ritirato la proposta di direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile <sup>(3)</sup>.

Essa ha mantenuto la proposta di direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per queste stesse attività (identico riferimento) ma questo testo non potrebbe essere a quanto pare presentato tale quale al Consiglio dei mini-

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte nel procedimento 2/74 (GU n. C 114 del 27. 9. 1974, pag. 26).

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte nel procedimento 33/74 (GU n. C 52 del 5. 3. 1975, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 1.

stri necessitando di un completo rimaneggiamento che si basi tra l'altro sulle direttive concernenti i medici recentemente approvate. Per tale ragione il gruppo di studio degli esperti contabili della CEE ha trasmesso qualche settimana fa alla Commissione (Direzione del mercato interno) un nuovo testo completo che consente di garantire agli esperti contabili il beneficio della libertà di stabilimento per alcune delle loro attività.

Parallelamente la Commissione ha preparato da già più di un anno una proposta di direttiva, basata sull'articolo 54, paragrafo 3 g), del trattato di Roma, relativa alla qualificazione dei revisori dei conti. Si prega la Commissione di indicare la data in cui essa si propone di presentare questi testi al Consiglio dei ministri e quale calendario essa abbia stabilito per giungere alla realizzazione della libertà di stabilimento e al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli equipollenti per le attività degli esperti contabili e dei revisori dei conti.

**Risposta***(26 settembre 1977)*

1. I lavori preparatori per la proposta di un'ottava direttiva sulla base dell'articolo 54, paragrafo 3 g), del trattato CEE, relativa alle persone autorizzate ad effettuare il controllo legale dei documenti contabili annuali delle società di capitale, sono quasi terminati. La Commissione sottoporrà al Consiglio una proposta nel corso del 1977.

2. Una proposta di direttiva concernente le misure transitorie per talune attività nel settore finanziario, economico e contabile è stata presentata al Consiglio fin dal 1970 <sup>(1)</sup>. Il Consiglio non l'ha ancora esaminata. Gli osta-

<sup>(1)</sup> GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 1.

coli allo stabilimento e alla prestazione di servizi degli esperti contabili, per lo meno quelli contemplati da questa proposta, sono molto meno gravi di quelli che si frappongono alla mobilità dei medici e che si frappongono ancora alla mobilità degli esercenti la professione dentistica o dei veterinari, professioni per le quali il Consiglio esamina attualmente delle proposte presentate dalla Commissione rispettivamente nel 1969 e nel 1970.

Inoltre, non c'è dubbio che questa proposta debba essere modificata per tener conto dei mutamenti successivi al 1970. La Commissione procederà a questo adeguamento al momento opportuno, tenendo conto in particolare del progetto del gruppo di studio degli esperti contabili della CEE.

---

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 421/77

dell'on. Klinker

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1977)

*Oggetto:* Sostituzione di sostanze chimiche derivate dal petrolio con sostanze chimiche di origine agricola

1. È a conoscenza la Commissione dei risultati di ricerche sulle possibilità tecnologiche della sostituzione totale o parziale di sostanze chimiche derivate dal petrolio con sostanze chimiche di origine agricola?
2. È disposta la Commissione, considerata la situazione di incertezza in materia di approvvigionamento di petrolio, a promuovere la ricerca in questo settore?
3. In particolare, può essa far compiere indagini sulla convenienza economica dell'utilizzazione dell'amido per la fabbricazione di prodotti che attualmente vengono realizzati facendo ricorso quasi esclusivamente al petrolio?

#### Risposta

(28 settembre 1977)

1. La risposta è positiva.
2. Il programma «Economia dell'energia» della Commissione comprende una sezione sulla produzione di energia a partire dai residui, compresi quelli di origine agricola, che tratta la produzione di alcune molecole energetiche normalmente derivate dal petrolio. Nessuna ricerca comunitaria è tuttavia per ora in corso al riguardo.
3. L'utilizzazione dell'amido per la fabbricazione di prodotti non rientra per il momento fra i temi prioritari del programma comunitario di coordinamento della ricerca agricola.

---

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 430/77

dell'on. Adams

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1977)

*Oggetto:* Ripercussioni dell'ora legale

1. La Commissione ha svolto un'indagine per appurare quali effetti abbia sugli scambi, i trasporti e le condizioni di lavoro l'introduzione dell'ora legale?

2. Condivide il parere del DGB, la federazione dei sindacati tedeschi, secondo cui l'ora legale danneggerebbe addirittura la salute di certe categorie di lavoratori, e soprattutto della manodopera femminile, dei giovani e degli operai che lavorano a turno?

3. Nella sua indagine sugli effetti dell'ora legale terrà conto delle preoccupazioni espresse dal DGB?

#### **Risposta**

*(26 settembre 1977)*

La Commissione tende ad ottenere che in tutti gli Stati membri in cui vige l'ora legale questa sia applicata per lo stesso periodo, onde evitare difficoltà nei trasporti e nelle telecomunicazioni. Una proposta a tal fine giace sul tavolo del Consiglio <sup>(1)</sup>.

L'uso dell'ora legale è ora ampiamente diffuso nell'Europa occidentale sia all'interno che al di fuori della Comunità. La Commissione non dispone di elementi che provino che possa recar pregiudizio alla salute.

<sup>(1)</sup> GU n. C 36 del 17. 2. 1976, pag. 6.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/77**

**dell'on. Osborn**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(19 luglio 1977)*

*Oggetto:* Finanziamento delle centrali nucleari

Può la Commissione indicare, per ciascuno Stato membro, il margine di autofinanziamento delle centrali nucleari?

#### **Risposta**

*(23 settembre 1977)*

La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare. Alcune imprese elettriche pubblicano nei resoconti sulla loro attività i tassi globali di autofinanziamento, ma da queste pubblicazioni non è possibile dedurre i tassi di autofinanziamento dei diversi impianti, e in particolare delle centrali nucleari.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 433/77**

**dell'on. Osborn**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(19 luglio 1977)*

*Oggetto:* Investimenti futuri a favore di centrali per la produzione di elettricità

Può la Commissione indicare il costo di costruzione previsto, in ciascuno Stato membro – nel tipo raccomandato – per centrali di produzione d'elettricità, indicando per ciascun tipo di generatore, la rispettiva capacità di produzione, per raggiungere:

a) entro il 1985, il 50 % d'autoapprovvigionamento;

b) entro il 1985, o il più presto possibile, il 60 % d'autoapprovvigionamento?

**Risposta***(28 settembre 1977)*

La Commissione non dispone dei dati richiesti dall'onorevole parlamentare per ciascun tipo di generatore in ciascuno Stato membro. Essa può tuttavia fornire le seguenti indicazioni generali:

a) Nel secondo rapporto sulla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria per il 1985 <sup>(1)</sup>, è indicata la somma delle spese d'investimento nel settore energetico per il periodo compreso fra il 1976 e il 1985, da cui si rileva che la dipendenza nei confronti dell'energia importata è compresa tra il 53% e il 47%. Gli investimenti nel settore dell'energia elettrica sarebbero, in miliardi di UCE, valore 31 dicembre 1976, i seguenti:

- energia elettrica di origine nucleare: 55,5 per 102,5 GW di potenza installata;
- energia elettrica non di origine nucleare: 20,2;
- trasporto e distribuzione: 56.

L'onorevole parlamentare troverà nel documento summenzionato (allegato IV) più ampie informazioni, per ciascuno degli Stati membri.

b) L'obiettivo della «Nuova strategia di politica energetica», di ridurre la dipendenza del 40% rispetto alle importazioni è ormai irraggiungibile. In termini di investimenti globali per il periodo 1975-1985 nel settore dell'energia elettrica, ciò significa una spesa dell'ordine di 150-180 miliardi di dollari (valore 1973), 120 dei quali per l'energia nucleare.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(77) 395. Trasmesso al Parlamento europeo il 25 agosto 1977.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 434/77**

dell'on. Osborn

alla Commissione delle Comunità europee

*(19 luglio 1977)*

**Oggetto:** Investimenti – effettuati in passato – nelle centrali elettriche

Può la Commissione indicare gli investimenti effettuati, in ciascuno Stato membro, per centrali di produzione d'elettricità, per ciascun tipo di centrale, ossia a carbone, petrolio, gas, energia idroelettrica, nucleare, geotermica ed altre; ed indicare le statistiche relative ad ogni centrale in esercizio, qualora tali statistiche siano state raccolte, e la capacità di produzione cui le statistiche si riferiscono? Può altresì la Commissione specificare l'attuale costo di sostituzione degli impianti esistenti o, se del caso, di certi elementi, supponendo che, per la sostituzione, venga utilizzato il medesimo tipo d'equipaggiamento?

**Risposta***(26 settembre 1977)*

La Commissione non è in possesso delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

Nella Comunità esistono circa 3 000 centrali elettriche della potenza complessiva aggirantesi intorno a 273 GW. Nella maggior parte dei casi, gli investimenti riguardanti tali centrali non sono stati dichiarati alla Commissione.

Per quanto concerne l'attuale costo di sostituzione delle centrali esistenti, alcune imprese di energia elettrica indicano nei loro rapporti di attività il valore delle immobilizzazioni (terminate o in corso) e il valore delle opere nuove. Poiché tali indicazioni sono fornite globalmente per tutte le attrezzature non è possibile conoscere l'attuale costo di sostituzione di ogni elemento dell'impianto.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 439/77****dell'on. van Aerssen****alla Commissione delle Comunità europee***(26 luglio 1977)*

**Oggetto:** Libera circolazione per gli architetti

Visti i problemi sollevati dalla causa «Patrick», ci si può aspettare che vengano presto presentate delle direttive volte a garantire la libertà di stabilimento degli architetti?

**Risposta***(21 settembre 1977)*

Già nel 1967 la Commissione aveva presentato al Consiglio delle proposte di direttiva concernenti la libera circolazione per gli architetti <sup>(1)</sup>. I lavori del Consiglio in merito a tali proposte si sono rivelati molto complessi e conseguentemente destinati a prolungarsi nel tempo a causa delle forti differenze fra le normative che disciplinano le attività in causa nei vari Stati membri. Al momento attuale, la libera circolazione degli architetti è nuovamente oggetto di consultazioni intensive da parte del Consiglio.

Quanto alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 giugno 1977 nella causa «Patrick» (11/77) <sup>(2)</sup>, essa, pur concernendo il problema in esame, presenta una particolarità in quanto il diploma

dell'interessato — come d'altronde tutti quelli rilasciati dall'Associazione britannica degli architetti — era già stato riconosciuto dalla Francia con apposito decreto. Conseguentemente, si poneva soltanto la questione se detto diploma fosse sufficiente per consentire l'esercizio della professione di architetto sul territorio francese. La Corte di giustizia ha risposto affermativamente in quanto, all'epoca in cui Patrick cercava di ottenere in Francia l'autorizzazione ad esercitare la professione suddetta, non era già più autorizzata alcuna discriminazione basata sulla nazionalità e pertanto non erano più valide le altre condizioni poste dalla relativa legge francese, come ad esempio l'esistenza di un accordo franco-britannico sulla reciprocità. Questa sentenza non influenza i citati lavori del Consiglio poiché essi perseguono un riconoscimento reciproco che dovrebbe essere instaurato ipso iure dalla direttiva proposta e riguardare tutti i tipi di diplomi da essa contemplati.

<sup>(1)</sup> GU n. 239 del 4. 10. 1967, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 185 del 3. 8. 1977, pag. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 441/77****dell'on. van Aerssen****alla Commissione delle Comunità europee***(26 luglio 1977)*

**Oggetto:** «Euromercato»

In considerazione dei forti deficit delle bilance dei pagamenti è disposta la Commissione, nell'intento di migliorare la trasparenza dell'«Euromercato» e l'esame della solvibilità dei paesi in fase di sviluppo, dei paesi a commercio di Stato e anche dei paesi industrializzati, a intraprendere iniziative volte a migliorare la procedura di notifica delle richieste e delle promesse di credito, onde prevenire che alcuni paesi si sovraccarichino di debiti?

**Risposta***(28 settembre 1977)*

La Commissione è conscia della necessità di raccogliere il massimo numero di informazioni sull'indebitamento

esterno dei paesi, si tratti dei paesi a commercio di Stato, dei paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio o dei

paesi industrializzati. Tale problema è tanto più importante, in quanto le banche, dopo l'aumento dei prezzi del petrolio nel 1973, hanno avuto un crescente ruolo nel finanziamento dei disavanzi delle bilance dei pagamenti e sarebbe pertanto necessario valutare meglio i rischi corsi da esse, sia individualmente sia collettivamente, nonché il totale degli impegni assunti da uno stesso paese mutuatario. I servizi della Commissione partecipano in questo intento ai lavori condotti dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), in collaborazione con le branche centrali della Comunità e degli altri paesi del gruppo dei Dieci e della Svizzera, per migliorare le statistiche sulle operazioni dell'euromercato ed essere informati con precisione e rapidità sufficienti sul totale dei crediti bancari accordati ai non residenti della zona dichiarante, sulla loro ripartizione per termini di scadenza e per paese debitore, nonché sulle linee di credito non utilizzate.

La Commissione studia inoltre da due anni come attuare il coordinamento delle centrali di rischi che esistono in ta-

luni paesi della Comunità e l'estensione sul piano comunitario di tale centralizzazione. Siffatta estensione permetterebbe alle banche degli Stati membri di conoscere l'indebitamento dei loro clienti più importanti nei confronti del sistema bancario della Comunità intera e di stabilire altresì una giunzione diretta con il sistema adottato dalla BRI.

La centralizzazione darebbe tuttavia soltanto una visuale frammentaria dell'indebitamento dei debitori più importanti e bisognerebbe quindi estenderla anche ai principali paesi non membri della Comunità.

La Commissione non ignora che tali progetti sono stati accolti con esitazione da taluni ambienti bancari e Stati membri e cerca ora di approfondire i vari aspetti del problema.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 442/77

dell'on. van Aerssen

alla Commissione delle Comunità europee

(26 luglio 1977)

*Oggetto:* Circuiti integrati

Quali provvedimenti prende la Commissione per incentivare, così come è necessario, l'industria elettronica europea sul mercato dei circuiti integrati che è in forte espansione e di così grande importanza per lo sviluppo tecnologico?

#### Risposta

(30 settembre 1977)

Nel novembre 1976, la Commissione ha presentato al Consiglio un documento sulla «Politica comunitaria per l'industria dei componenti elettronici» <sup>(1)</sup>, che stabilisce gli orientamenti di una strategia comunitaria nel settore dei circuiti integrati dell'industria elettronica.

Successivamente i servizi della Commissione hanno intrapreso una serie di azioni sistematiche per predisporre tale politica.

I contatti avuti con i rappresentanti dei costruttori di circuiti integrati hanno permesso di stabilire con precisione gli obiettivi tecnologici da raggiungere nel settore nei prossimi quattro o cinque anni (con le relative precedenze) per poter competere con i costruttori d'oltre oceano. Sono in corso contatti con funzionari nazionali degli Stati

membri che finanziano o prevedono di finanziare nei rispettivi paesi questo ramo dell'industria elettronica, allo scopo di ottenere un quadro completo dei finanziamenti governativi e di individuare efficaci strumenti di coordinamento.

Sono stati inoltre presi contatti con i costruttori di apparecchiature, nei settori più promettenti, nel duplice intento di determinare quali saranno le domande di prodotti a breve termine e le esigenze tecnologiche a lungo termine che dovranno essere rispondenti a quelle indicate dei costruttori di circuiti integrati, per poter decidere gli obiettivi di un programma europeo di collaborazione.

Tali attività forniscono le indicazioni di base necessarie alla formulazione di proposte per un programma comunitario nel settore che la Commissione si augura di poter presentare nei prossimi mesi.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(76) - 524, vol. IV del 27 ottobre.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 451/77****dell'on. Flämig****alla Commissione delle Comunità europee***(26 luglio 1977)***Oggetto:** Controllo dell'Euratom

L'interrogante chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che, nel quadro del controllo di sicurezza dell'Euratom, l'intero ciclo del materiale fissile — dall'uranio naturale attraverso il processo di arricchimento, la produzione di combustibile e la combustione all'interno dei reattori, sino al deposito transitorio ed a quello definitivo dei residui radioattivi — viene tenuto sotto continua sorveglianza, almeno nel campo dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare?
2. Si ha in questo modo la garanzia che la produzione, l'utilizzazione ed il magazzinaggio del plutonio siano controllati rigorosamente?
3. A quanto ammonta il tasso normale di perdita di plutonio, inevitabile nel processo di trasformazione del plutonio?
4. Quanti grammi o quanti chilogrammi di plutonio sono andati perduti nella Comunità europea dal momento in cui è divenuto operante il controllo Euratom?
5. Quanto plutonio si è perso da allora nella Repubblica federale di Germania?
6. Qual è il suo punto di vista su queste perdite? Tali perdite danno adito a preoccupazioni?

**Risposta***(28 settembre 1977)*

1. Risposta affermativa.
2. Risposta affermativa.
3. Non vi è alcun tasso «normale» di perdita di plutonio. Secondo il metodo o il processo di lavorazione, possono prodursi scarti o perdite che, tuttavia, in confronto ad altri settori industriali, sono generalmente molto esigui.
- 4 e 5. Non sono andati perduti quantità di plutonio da ritenersi superiori a quelli di cui al punto 3.
6. La Commissione non vede alcun motivo di preoccupazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 456/77****dell'on. Price****alla Commissione delle Comunità europee***(1° agosto 1977)***Oggetto:** Programma di educazione ecologica

Quali azioni specifiche la Commissione prevede di intraprendere nei prossimi cinque anni nel quadro del suo programma di educazione ecologica? Intende essa includere in tale programma la possibilità di uno scambio delle attrezzature nel campo dello studio, in modo che le risorse disponibili, particolarmente nel Regno Unito, possano essere utilizzate appieno?

**Risposta***(28 settembre 1977)*

Le azioni che la Commissione prevede d'intraprendere nei prossimi cinque anni in materia di formazione nel settore ecologico sono esposte nel titolo IV, capitolo 5, del programma di azioni adottato dal Consiglio il 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup>.

Esse consistono principalmente nella redazione di opuscoli destinati a maestri e professori delle scuole elementari e secondarie ed altro materiale da utilizzare nelle scuole elementari, nella creazione di una rete per lo scambio d'esperienze tra scuole elementari sperimentali nonché nell'appoggiare attività realizzate a livello universitario.

<sup>(1)</sup> Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere su tale documento nella sessione del luglio 1976 (GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 44).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 459/77****dell'on. Normanton****alla Commissione delle Comunità europee***(28 luglio 1977)*

*Oggetto:* Spesa annua per le assicurazioni

Può fornire la Commissione, per ciascuno Stato membro, una stima della spesa annua, in UCE, per le quote di assicurazione da pagare in base a contratti stipulati con compagnie nazionali e situate nei paesi membri, aventi per oggetto:

1. un appartamento privato in una città di provincia;
2. un vecchio albergo nel centro della capitale;
3. un piccolo stabilimento di meccanica leggera su un terreno industriale;
4. un'acciaieria;
5. un ufficio situato nel centro della capitale;
6. un'autovettura privata?

Nell'elaborare la risposta la Commissione è libera di fare le sue scelte circa la natura del rischio e la formula assicurativa che meglio si prestano per il raffronto.

**Risposta***(27 settembre 1977)*

La Commissione conduce un'indagine presso le compagnie europee di assicurazione per raccogliere le informazioni richieste dall'on. parlamentare. Essa non mancherà di comunicargli i risultati ottenuti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 466/77****dell'on. Seefeld****alla Commissione delle Comunità europee***(1° agosto 1977)*

**Oggetto:** Chiusura delle università italiane agli studenti stranieri

1. È in grado la Commissione di confermare le notizie della stampa secondo cui il governo italiano avrebbe deciso di chiudere agli studenti stranieri l'accesso alle università italiane?

2. In caso affermativo, condivide la Commissione il punto di vista per cui, come conseguenza del diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento garantito dai trat-

tati comunitari, i cittadini della Comunità, per prepararsi all'esercizio di una professione in un altro Stato membro, debbono avere il diritto di ricevere in tutti gli Stati membri una formazione professionale?

3. Condivide la Commissione il punto di vista per cui l'obiettivo perseguito dalla Comunità, di garantire una formazione ai figli dei lavoratori migranti, può essere compromesso dalla chiusura delle università italiane agli studenti stranieri?

**Risposta***(23 settembre 1977)*

La Commissione sta effettuando un'indagine presso lo Stato membro interessato sui fatti segnalati dall'on. parlamentare e non mancherà d'informarlo dei suoi risultati.

---